



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185 - ROMA - ☎ 06-77201726 ☎ 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 3 dell' 8 GENNAIO 2010

DOPO IL VARO IN FINANZIARIA CHE NE PREVEDE LA COSTITUZIONE **RICHIESTA DI INCONTRO SU DIFESA SERVIZI SpA**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2009 - supplemento ordinario n. 243 - è stata pubblicata la legge 23.12.2009, n. 191 recante " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", la cosiddetta "legge finanziaria 2010".

Due, in particolare, le disposizioni che interessano direttamente la Difesa: la costituzione di "Difesa Servizi Spa" (art. 2, commi da n. 27 a n. 36); la promozione di fondi comuni di investimento immobiliare (art. 2, commi da n. 189 a n. 194). In allegato, lo stralcio delle norme di cui sopra.

Nei precedenti Notiziari, avevamo già anticipato queste novità, che proviamo qui a riassumere.

➤ FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

E' prevista la possibilità da parte del Ministero della Difesa di promuovere la costituzione di uno o più "fondi comuni di investimento immobiliare", d'intesa con i Comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma e ai quali è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati. Gli immobili da conferire ai fondi sono individuati con uno o più decreti del Ministro della Difesa, e con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi. Le somme assegnate al Ministero della difesa sono destinate alla razionalizzazione del settore infrastrutturale e, per una parte, al Comune di Roma. A tal proposito, dobbiamo però far presente che la presente disposizione della Legge Finanziaria è già stata messa in discussione dalla sentenza n. 340/2009 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma base (art. 58, c.2, della Legge 133/2008).

➤ DIFESA SERVIZI SpA

E' prevista la costituzione di una SpA finalizzata allo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali (qualcuno ha parlato di una partita che vale dai 3 a 5 miliardi di euro...), nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari. La SpA è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Ministro di concerto con il Ministero dell'Economia, si occuperà anche di commercializzare i marchi delle FF.AA., avrà un proprio Statuto e naturalmente utili propri. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato; la SpA si potrà avvalere anche di personale civile della Difesa.

Al riguardo, permangono del tutto irrisolti i dubbi che abbiamo sollevato in tutti questi mesi, ed in particolare: quale davvero l'oggetto sociale? c'è un nesso tra la creazione di "Difesa Servizi SpA" e le scelte di riordino degli Stabilimenti militari su cui non c'è ancora chiarezza? Sarà possibile il loro eventuale affidamento alla SpA e con quali regole del rapporto di lavoro per il personale dipendente? Si tratta di domande che fino ad oggi non hanno ancora trovato risposta e che, per questo, ci hanno spinto a richiedere all'Amministrazione un incontro, con la nota che alleghiamo al presente Notiziario.

Fraternali saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 ☎ 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

Prot. n. 0002 / CND

Roma 7 gennaio 2010

Oggetto: Difesa Servizi SpA. Richiesta di incontro.

A **on. GIUSEPPE COSSIGA**
Sottosegretario di Stato alla Difesa
(*trasmissione fax al n. 06. 36803842*)

on. GUIDO CROSETTO
Sottosegretario di Stato alla Difesa
(*trasmissione fax al n. 06. 4747439*)

e, p.c.:

GABINETTO DEL MINISTRO
c.a. Capo di Gabinetto
(*Trasmissione fax al n. 06. 47352406*)

^^^^^^^^^^^^^^

Nel corso della riunione con le SS.VV. del 19 marzo 2009, nella quale sono state illustrate alle OO.SS. nazionali le motivazioni, le finalità e i contenuti del DDL di iniziativa governativa inerente la costituzione di "Difesa Servizi SpA" allora all' esame della Commissione Difesa del Senato, la scrivente O.S. ebbe modo di esprimere le proprie considerazioni al riguardo e di segnalare la necessità per le parti sociali di avere risposte più precise e dettagliate in merito alle diverse questioni poste dal Sindacato (precisazioni sull' "oggetto sociale"; eventuali relazioni e correlazioni con Enti della Difesa, e in particolare con gli Stabilimenti di lavoro dell'ex area industriale; rapporti con Geniodife e con altre DD.GG.; impiego del personale civile; etc.), segnalando a conclusione del proprio intervento la necessità che sulla "questione Difesa Servizi SpA" l'Amministrazione coinvolgesse pienamente le OO.SS..

A quella riunione non ne sono purtroppo seguite altre sul punto, ancorchè la questione avesse nel frattempo assunto una rilevanza notevole, anche in considerazione delle notizie e dei commenti riportati dai media in merito alle diverse audizioni tenute in Commissione Difesa del Senato, e ancorchè, successivamente, la presentazione dell'emendamento Saia al ddl finanziaria 2010 in Commissione Bilancio facesse intuire come la scelta fosse oramai irreversibile e Difesa Servizi SpA una novità imminente.

Oggi, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23.12.2009, n. 191, Difesa Servizi SpA è oramai una realtà, e con essa le scadenze connesse alla sua costituzione, prima tra tutte quella prevista dal comma 34, che fissa al 15 febbraio p.v. la data di approvazione dello Statuto della SpA.

Per quanto sopra, la scrivente O.S. segnala alle SS.VV. la necessità di un incontro con le OO.SS. nazionali allo scopo di approfondire gli aspetti d'interesse, primo fra tutti quello relativo all' impiego del personale civile della Difesa previsto dal comma 36 dell'art. 2 della legge sopra citata.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
f.to Giancarlo PITTELLI

Allegato al Notiziario FLP DIFESA n. 3 dell'8.01.2009

LEGGE

23 dicembre 2009, n.191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). (09G0205) (*GU n. 302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n.243*)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010

STRALCIO NORME DI INTERESSE DEL MINISTERO DIFESA

Art. 2.
(Disposizioni diverse)

➤ **DIFESA SERVIZI SpA**

27. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

28. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 27, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposita società, possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

29. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

30. Le disposizioni contenute nel comma 29 non si applicano ai collezionisti e agli amatoriali che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

31. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza.

32. La società di cui al comma 27, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

33. La società di cui al comma 27, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

34. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 27. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attivita' societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

35. Gli utili netti della societa' di cui al comma 27 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della societa' previa autorizzazione del Ministero vigilante. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.

36. La pubblicazione del decreto di cui al comma 34 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi 27 e da 32 a 35 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalita' previste dallo stesso articolo.

➤ **FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE**

189. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190.

190. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 189, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.

191. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 190, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformita' agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si esprime entro trenta giorni.

192. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 190, sono

disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 189, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190 e' riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

193. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 189 a 191 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

194. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del comune di Roma di cui al comma 195, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 189, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine e' comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. E' comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso all'Amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.

195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 190, e' attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189, un importo pari a 600 milioni di euro.